



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0009347 - 08/10/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 5 OTT. 2012

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di PADOVA**  
**Via Cesare Battisti 3/11**  
**35121 Padova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 134/2012 - vigilanza del collegio sindacale in ordine al bilancio consolidato e relazione del collegio sindacale*

Il quesito sottoposto al Consiglio Nazionale si riferisce al caso di una società per azioni che redige il bilancio consolidato e nella quale il collegio sindacale svolge esclusivamente l'attività di vigilanza ex 2403 c.c., mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata al revisore legale dei conti.

Considerato che il collegio sindacale intende esprimere proprie osservazioni in ordine al bilancio consolidato, nel quesito si chiede se sia possibile inserire dette osservazioni nella relazione del collegio sindacale sul bilancio ordinario ovvero se esse debbano essere contenute in una separata relazione sul bilancio consolidato.

Il quesito proposto impone di soffermarsi preliminarmente sulle disposizioni applicabili in tema di controllo sul bilancio consolidato.

L'art. 41, co. 1, D.Lgs. n. 127/1991<sup>1</sup> dispone che «il bilancio consolidato è assoggettato alla revisione legale dei conti».

La citata norma stabilisce, altresì, che detta attività di revisione è effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società che redige il bilancio consolidato (art. 41, co. 2, D.Lgs. n. 127/1991).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante *Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69.*

<sup>2</sup> La citata norma stabilisce inoltre che il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio e che una copia del bilancio consolidato con la relazione di gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e finché questo sia approvato (art. 41, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 127/1991).

Come si evince dal combinato disposto dell'art. 41 D.Lgs. n. 127/1991 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010<sup>3</sup>, il revisore legale dei conti (o la società di revisione) della società che redige il bilancio consolidato è tenuto a predisporre, oltre alla relazione di revisione sul bilancio d'esercizio, un'apposita relazione di revisione sul bilancio consolidato.

Nulla dispone, dunque, il citato decreto in merito a compiti e funzioni del collegio sindacale di società obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Sul punto, le Norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale<sup>4</sup>, contengono una specifica disposizione (Norma 3.8.) destinata a chiarire in che modo l'obbligo di redazione del bilancio consolidato incida sull'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale.

In analogia a quanto previsto con riferimento al bilancio d'esercizio, la Norma 3.8 stabilisce che, nel caso in cui la società rediga il bilancio consolidato, il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle disposizioni relative al procedimento di redazione e di pubblicazione del bilancio consolidato<sup>5</sup>. Tale attività di vigilanza si intende, infatti, ricompresa nell'alveo del più generale dovere di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione affidato ex art. 2403 c.c. all'organo di controllo interno.

Con riferimento al quesito proposto, la Norma 3.8. chiarisce inoltre che «in capo al collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore legale».

Ciò non esclude che nell'ambito della sua attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. «il collegio sindacale può esprimere (...) proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato», anche discordi rispetto a quelle formulate dal revisore legale dei conti. Si tratta, dunque, di una facoltà riconosciuta al collegio sindacale in funzione dell'adempimento dei propri doveri di vigilanza (cfr. criteri applicativi e commento della Norma 3.8).

Quanto alla sede nella quale formulare dette osservazioni e proposte, la Norma di comportamento stabilisce, da un lato, che le stesse possono essere espresse «in ambito assembleare o in altro ambito» e, dall'altro, che le conclusioni dell'attività di vigilanza in ordine al bilancio consolidato sono riassunte in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (cfr. criteri applicativi e commento della Norma 3.8).

In ossequio al principio discrezionalità tecnica che connota lo svolgimento dell'attività di vigilanza, la Norma dunque non delimita in maniera tassativa le modalità di esternazione delle osservazioni e delle proposte in ordine al bilancio consolidato, ma lascia al giudizio professionale dei sindaci la scelta di individuare le sedi nelle quali sia opportuno esprimere le proprie valutazioni.

Deve ritenersi tuttavia che il riferimento agli "altri ambiti" contenuto nella citata Norma di comportamento sia da intendersi limitato alle "sedi" espressamente previste dalla legge. Si pensi ad esempio alla possibilità che il collegio sindacale rilevi delle criticità e esprima – nell'ottica di un controllo proattivo e preventivo – le proprie osservazioni e proposte nel corso delle partecipazioni alle riunioni del

---

<sup>3</sup> D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*. Nel dettaglio, l'art. 14, co. 1, lett. a), del citato decreto stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

<sup>4</sup> CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale*, agg. gennaio 2012, reperibili sul sito [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it).

<sup>5</sup> Sul piano operativo, la *Norma 3.8.* raccomanda al collegio sindacale di svolgere le seguenti attività di vigilanza:

- in occasione della sua nomina, richiedere all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall'art. 2359 c.c. e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991;
- rilevare, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l'efficienza e l'operatività;
- acquisire la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
- nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottenere dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale o con la società di revisione legale;
- svolgere sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla *Norma 3.7* in tema di bilancio d'esercizio.



consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo<sup>6</sup> oppure in occasione dello scambio di informazioni con gli amministratori<sup>7</sup> o con il revisore legale dei conti<sup>8</sup>.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. 2429, co. 2, c.c., il collegio sindacale ha l'obbligo di redigere la relazione sul bilancio d'esercizio nella quale riferisce all'assemblea dei soci in merito ai risultati dell'esercizio sociale e all'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Con riferimento al contenuto di detta relazione, la Norma di comportamento 7.1. stabilisce che la relazione sul bilancio d'esercizio include, tra l'altro, le valutazioni del collegio sindacale in ordine al bilancio consolidato e alla relazione consolidata di gestione.

Alla luce del quadro normativo delineato deve, pertanto, ritenersi che le osservazioni del collegio sindacale in ordine al bilancio consolidato possono essere inserite nella relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio di cui all'art. 2429 c.c.

Si ritiene, altresì, che la redazione di una relazione sul bilancio consolidato non rientri nell'area del "comportamento dovuto" del collegio sindacale, che svolge esclusivamente la vigilanza ex art. 2403 c.c., dal momento che non è configurabile alcun obbligo giuridico in tal senso.

Nella prassi si registrano, tuttavia, alcuni casi - anche relativi a società quotate - nei quali il bilancio consolidato è accompagnato anche dalla "relazione del collegio sindacale sul bilancio consolidato". Questa relazione, che si potrebbe definire "atipica", in quanto - come già evidenziato - non espressamente prevista dalla legge, sembrerebbe rispondere all'esigenza di fornire un'informativa specifica in ordine all'attività di vigilanza svolta con riferimento al bilancio consolidato e, al contempo, distinta rispetto a quella riguardante il bilancio d'esercizio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>6</sup> Art. 2405, co. 1, c.c. e *Norma di comportamento* 4.1.

<sup>7</sup> Art. 2403-bis, co. 2, c.c. e *Norma di comportamento* 5.2.

<sup>8</sup> Art. 2409-septies c.c. e *Norma di comportamento* 5.3.